

CIRCOLARE N. 3/2008



Roma, 25 gennaio 2008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VI

Prot. n.: 15/VI/1436

All. n.:

**Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
Alle Organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative
dei lavoratori**

LORO SEDI

Oggetto: Artt. 36-quater e 36-quinquies, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi e all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi – Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti in merito ai termini di scadenza entro cui effettuare i corsi di formazione previsti dall'art. 36-quater, commi 9 e 10 e dall'art. 36-quinquies, comma 5, del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., chiarimenti che scaturiscono anche dalle difficoltà di effettuazione della parte pratica del percorso formativo.

Al riguardo, in accordo con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., si precisa che i termini di scadenza del 23.02.2008 (cioè dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006) si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro e non oltre il 23/02/2009.

f.to Il Direttore Generale
ad interim
(Dott. Ugo MENZIANI)